

Carlo Alberto Verzotto
via Pioga, 137/1
35011 CAMPODARSEGO (PD)
ficinigiocchi@alice.it

Campodarsego, 21 novembre 2009

Raccomandata a/r

Al Sindaco di Bardolino
P.ta San Gervaso, 1
37011 BARDOLINO (VR)

E per conoscenza e competenza

Difensore Civico Regione Veneto
via Brenta Vecchia, 8
30171 MESTRE (VE)

**Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti**
via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: **Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90 dell'avviso di accertamento di violazione al codice della strada n. (omissis).
Richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90.**

Il sottoscritto (omissis) residente a (omissis), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (omissis) espone quanto segue.

In data 21 agosto 2009 alle ore 01.00 circa mi trovavo a bordo della mia autocaravan nel Comune di Bardolino. Giunto in località Canove di sotto notavo un'area non asfaltata adibita a parcheggio dei veicoli ed ivi sostavo, confortato anche dalla presenza di altri autoveicoli tra cui autocaravan (doc. 1).

Alle ore 09.00 circa, lo scrivente e il proprio coniuge (omissis) abbiamo notato la presenza di un agente di polizia municipale donna che si aggirava a piedi sull'area in questione. L'agente, accortasi della nostra presenza, proseguiva ignorandoci.

Al rientro da una passeggiata, nonostante la mia autocaravan si trovasse regolarmente in sosta, rinvenivo sulla stessa l'avviso di accertamento di violazione del codice della strada n.(omissis) con il quale si riporta che "il giorno 21/08/2009 alle ore 09.32 in loc. Canove di sotto

ho constatato che il conducente del veicolo camper fiat targato DL033GH ha violato l'art. 7/13 del C.d.S.: sosta ove vige divieto di transito. La violazione non è stata immediatamente contestata causa: Assenza dell'obbligato in solido e/o del trasgressore" (doc. 2).

Inspiegabilmente le altre cinque autocaravan presenti in loco, non venivano sanzionate.

Immediatamente mi recavo presso i locali della polizia municipale, tuttavia gli uffici chiudevano alle ore 11.00.

Tornato sul luogo oggetto di accertamento, ad un'attenta analisi non rinvenivo nessun divieto sull'area. Tuttavia controllando le vie d'accesso notavo la presenza di un segnale verticale composito con disco di divieto di transito e simboli di caravan e autocaravan (doc. 3). Tale segnale, per la sua collocazione è difficilmente percepibile, specialmente in orario notturno.

L'accertamento in oggetto appare erroneo ed ingiusto per i seguenti

MOTIVI

- L'accertamento è illegittimo per **violazione del generale principio della contestazione immediata.**

Nonostante la presenza dell'agente di Polizia Municipale non si è proceduto a contestare immediatamente la violazione.

La violazione poteva benissimo essere contestata immediatamente atteso che il sottoscritto e il proprio coniuge erano presenti. A seguito di tale *modus operandi* il sottoscritto non ha potuto rilasciare dichiarazioni in sede di contestazione immediata nell'esercizio del proprio diritto di difesa.

- Il segnale verticale composito di divieto di transito con la dicitura "eccetto" e i simboli di autocaravan e caravan è illegittimo in quanto crea **irragionevoli discriminazioni.** Basti pensare che tale segnale non consente il transito alle autocaravan ma lo consente ad **altre tipologie di autoveicoli spesso aventi ingombro superiore quali autocarri, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera macchine agricole semoventi** etc...

Peraltro il divieto di transito per le autocaravan **viola l'articolo 185, comma 1 del codice della strada** secondo cui "*le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli*".

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** - emanata ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada e dell'articolo 6 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** - ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che "*Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle*

*autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, **non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro**".*

- La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 nella quale viene ribadita la *"non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso"* (doc. 4)

La direttiva è stata inoltre recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008.

- Recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con **nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 5).

In particolare il Ministero ha sancito che *"Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada **devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato.** L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.*

Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria."

Prosegue il Ministero affermando che qualora l'ente proprietario riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli *"il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie"*.

Infine il Ministero ribadisce che *"In ogni caso l'ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad*

esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riserovi un parcheggio a tale categoria”.

- Appare difficile che il Comune di Bardolino abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicate dallo stesso codice della strada agli artt. 6 e 7. A tal proposito si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502 ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”.*
- In caso di inottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le sopraccitate direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade, l’ente proprietario della strada incorrerebbe nella violazione dell’articolo 5 del D.Lgs. 285/1992.
- L’accertamento è nullo e invalido in quanto **non viene indicata in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata.** Infatti l’unico richiamo alle norme del codice della strada è fatto in relazione al comma n. 13 dell’articolo 7 il quale si limita a determinare l’entità della sanzione da irrogare a chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, mentre nessun richiamo è fatto alla norma primaria di cui si presume la violazione. Inoltre il luogo oggetto di accertamento appare indeterminato in quanto si riporta *“loc. Canove di sotto”* senza alcuna indicazione del nome-strada.
- Per tuziorismo si fa notare che lo scrivente è proprietario di un autocaravan, autoveicolo ai sensi dell’art. 54 comma 1 lett. m) del codice della strada e che il *“camper”* non è in alcun modo contemplato nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

In virtù di tutto quanto sopra esposto il sottoscritto

FA ISTANZA

affinché la S.V. provveda ai sensi dell'art. 21-nonies, legge 241/90 ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione al codice della strada in oggetto nell'esercizio del potere di autotutela, dandone notizia al sottoscritto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.

Il sottoscritto avverte che - avendo portato la S.V. a conoscenza dei su esposti profili di illegittimità dell'accertamento - **la successiva eventuale emanazione del verbale di accertamento di violazione al Codice della strada comporterà:**

- una Vostra responsabilità per aver posto a carico del sottoscritto le spese di notificazione del verbale di accertamento;
- una Vostra responsabilità per i costi che il sottoscritto dovrà sostenere per ricorrere avverso il verbale di accertamento (costi di redazione e spedizione di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, spese legali e di consulenza, spese di trasporto per recarsi dal proprio difensore e dinnanzi alle autorità competenti etc...);

Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione in oggetto, il sottoscritto in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan oggetto dell'accertamento della violazione sopra descritta, al fine di curare i propri interessi giuridici ai sensi della legge n. 241/90,

CHIEDE

l'invio, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti non in bollo:

- 1) Ordinanza che istituisce il divieto di transito a caravan ed autocaravan e prevede la collocazione della relativa segnaletica stradale in località Canove di sotto, area oggetto dell'accertamento;
- 2) Verbale di installazione del segnale di divieto di transito suddetto installato in località Canove di sotto;
- 3) Documentazione attestante l'esatta natura giuridica e la destinazione dell'area oggetto di accertamento;

La documentazione richiesta potrà essere inviata:

all'indirizzo e-mail: (*omissis*)

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada, nonché per poter predisporre in ipotesi un ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

Si rappresenta che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Qualora non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della

presente, la S.V. sarà ritenuta responsabile per l'onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti.

Si ringrazia per l'attenzione e per l'intervento che metterete in campo volto ad evitare assurdi ed onerosi contenziosi tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

Con osservanza

(omissis)21 novembre 2009

(omissis)

Si producono in allegato i seguenti documenti

1. Fotografia area oggetto di accertamento.
2. Avviso di accertamento di violazione al Codice della strada n. (omissis)redatto dal Comando Polizia Municipale di Bardolino in data 21 agosto 2009.
3. Fotografia segnale di divieto di transito.
4. Ministero dell'Interno direttiva prot. 0000277 del 14 gennaio 2008
5. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009